

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 509 def.
Bruxelles, 18.11.1994

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A STIPULARE
UN ACCORDO CON LA REPUBBLICA DI POLONIA CONTENENTE DISPOSIZIONI CHE
DEROGANO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA SESTA DIRETTIVA (77/388/CEE) DEL 17
MAGGIO 1977,
IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLE CIFRE D'AFFARI**

(Presentata dalla Commissione)

Relazione

Con lettera pervenuta al Segretariato generale della Commissione il 23 agosto 1994, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione, a norma dell'art.30 della sesta direttiva (77/388/CEE) del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ¹ a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente delle deroghe agli articoli 2 e 3 della suddetta direttiva.

In conformità all'articolo 30 precitato, gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania con lettera del 23 settembre 1994.

Questo accordo indica, per ciascun ponte di frontiera attualmente in servizio, lo Stato contraente tenuto a garantire la manutenzione. Se viene costruito un nuovo ponte di frontiera o se un ponte esistente viene rimesso in servizio, la manutenzione di questo ponte e le questioni connesse sono ugualmente regolate da questo accordo, che dovrà essere dunque completato. Dovrà ugualmente essere modificato in caso di collocamento fuori servizio di uno dei ponti a tutt'oggi in funzione.

La ripartizione tra i due Stati contraenti viene fatta in modo che, per quanto possibile, la superficie sulla quale ciascuno Stato è chiamato a garantire la manutenzione corrisponde alla superficie delle differenti porzioni di tutti i ponti di frontiera situati sul proprio territorio nazionale.

Secondo il principio di territorialità, l'imposta sul valore aggiunto tedesca dovrebbe essere applicata soltanto alle opere di manutenzione eseguite sul territorio tedesco. Le opere di manutenzione effettuate sul territorio polacco sarebbero fuori del campo d'applicazione della sesta direttiva. Le operazioni effettuate su entrambi i territori dovrebbero essere ripartite.

L'applicazione di tale normativa comporterebbe per le imprese impegnate nei lavori di manutenzione notevoli difficoltà di tecnica fiscale. Al fine di semplificare gli obblighi fiscali di queste imprese, l'accordo contiene delle disposizioni fiscali che prevedono un'imposizione uniforme dei lavori di manutenzione, sia sulla base della legislazione tedesca in materia d'imposta sulla cifra d'affari, sia sulla base della legislazione polacca in materia d'imposta sulle merci e i servizi.

In particolare, l'accordo stabilisce che il diritto d'imposizione apparterrà di volta in volta allo Stato cui compete anche la manutenzione del ponte di confine.

L'accordo stabilisce inoltre che non vengano riscossi i diritti e le tasse all'importazione, fatta eccezione per i dazi doganali, per le merci importate dal territorio di uno Stato contraente nel territorio dell'altro, qualora tali merci vengano usate per la manutenzione dei ponti di confine. Tuttavia, le importazioni destinate alle pubbliche amministrazioni (consumo finale) sono esplicitamente escluse dalle misure in questione.

¹ GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag.16)

L'articolo 30 della sesta direttiva consente di autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa.

L'imposizione uniforme, sia all'imposta sul valore aggiunto tedesca, sia a un'imposta polacca, delle operazioni effettuate nel quadro della manutenzione dei ponti di frontiera, costituisce un'importante semplificazione rispetto alle normali disposizioni della sesta direttiva. La rinuncia alla percezione dell'IVA all'importazione delle merci in Germania mira anch'essa ad evitare, alle imprese e all'amministrazione, le difficoltà pratiche collegate al ricorso alle procedure di rimborso di questa IVA.

La Commissione ritiene che l'applicazione delle misure considerate avrà un effetto del tutto trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità Europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto.

Infatti, poichè l'obbligo di garantire la manutenzione dei ponti di frontiera, che determina ugualmente il diritto tributario applicabile, viene ripartito tra i due Stati contraenti prendendo in considerazione il territorio su cui sono situate le differenti porzioni di tutti i ponti di frontiera, la tassazione delle operazioni di manutenzione in base alle disposizioni dell'accordo non influenzerà che in maniera insignificante l'importo dell'IVA tedesca dovuta su queste operazioni. D'altra parte, la rinuncia alla percezione dell'IVA tedesca all'importazione non colpisce l'importo dell'IVA dovuta allo stadio del consumo finale, poichè se questa IVA all'importazione fosse riscossa, potrebbe essere interamente dedotta dall'operatore che effettua i lavori di manutenzione.

La Commissione ritiene pertanto appropriato autorizzare la Repubblica federale di Germania a stipulare l'accordo considerato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A STIPULARE
UN ACCORDO CON LA REPUBBLICA DI POLONIA CONTENENTE DISPOSIZIONI CHE
DEROGANO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA SESTA DIRETTIVA (77/388/CEE) DEL 17
MAGGIO 1977,
IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLE CIFRE D'AFFARI**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre d'affari
- Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ² in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa;

considerando che con lettera del 23 agosto 1994 registrata presso il Segretariato generale della Commissione, il governo tedesco ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Polonia un accordo, concernente la manutenzione dei ponti di frontiera che collegano le strade statali della Repubblica federale tedesca e della repubblica di Polonia, che contiene deroghe agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 23 settembre;

² GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag.16)

considerando che in mancanza di misure di deroga, sarebbero sottoposte all'IVA tedesca le sole operazioni di manutenzione effettuate sul territorio tedesco, mentre quelle eseguite su territorio polacco sarebbero al di fuori del campo d'applicazione della sesta direttiva. Per di più, ciascuna importazione di merci in Germania, proveniente dalla Polonia, utilizzate per la manutenzione dei ponti di frontiera sarebbe sottoposta all'IVA tedesca;

considerando che le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di tassazione per gli operatori incaricati dei lavori di manutenzione dei ponti di frontiera;

considerando che le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità Europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere un accordo con la Repubblica di Polonia contenente delle deroghe alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio. Queste misure di deroga sono definite nei seguenti articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, i ponti di frontiera degli Stati contraenti di cui la Repubblica federale di Germania è tenuta a garantire la manutenzione, sulla base delle disposizioni dell'accordo, sono considerate come facenti parte del territorio tedesco, per ciò che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che consistono nella manutenzione di detti ponti.

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, i ponti di frontiera degli Stati contraenti di cui la Repubblica di Polonia è tenuta a garantire la manutenzione, sulla base delle disposizioni dell'accordo, sono considerate come facenti parte del territorio polacco, per ciò che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che consistono nella manutenzione di detti ponti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della sesta direttiva, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Polonia non è sottoposta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci vengano usate per la manutenzione dei ponti di confine di cui, sulla base delle disposizioni dell'accordo, la Repubblica di Polonia è tenuta a garantire la manutenzione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci eseguite da un'amministrazione pubblica.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(94) 509 def.

DOCUMENTI

IT

11 09 06

N. di catalogo : CB-CO-94-535-IT-C

ISBN 92-77-82303-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo